

Rilevazione dei debiti nel bilancio OIC: criteri, novità e questioni applicative

Roma, 28/02/2017

Simone Scettri



Agenda

- Criteri di rilevazione dei debiti in bilancio
- Novità: emendamenti 2017 e ristrutturazione del debito
- Questioni applicative





CRITERI DI RILEVAZIONE DEI DEBITI IN BILANCIO



DEFINIZIONE DI DEBITO E DIFFERENZA DAI FONDI ED IMPEGNI

- I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, generalmente ad una data stabilita. Tali obbligazioni sono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti (OIC 19.4)
- I debiti differiscono dai fondi per rischi ed oneri che, invece, accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi natura determinata, esistenza certa o probabile ed il cui ammontare o data di sopravvenienza è indeterminato alla chiusura dell'esercizio (OIC 19.5)
- I debiti differiscono dagli impegni che rappresentano accordi per adempiere in futuro a certe obbligazioni assunte o a svolgere o eseguire determinate azioni o attività (OIC 19.6)



2. ISCRIZIONE

- I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - il processo produttivo dei beni è stato completato; e
 - si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio **sostanziale**, il trasferimento dei **rischi e benefici**.
- I debiti originati da acquisti di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è stato ricevuto, cioè la prestazione è stata effettuata (OIC 19.38)
- I debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio quando sorge l'obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali (OIC 19.39)
- L'iscrizione di un debito di finanziamento avviene all'erogazione del finanziamento.
- I prestiti obbligazionari sono iscritti al momento della sottoscrizione.
- I debiti per gli acconti da clienti vengono iscritti quando sorge il diritto all'incasso dell'acconto.
- Nel caso dei debiti tributari, dei debiti verso istituti di previdenza e assistenza e degli altri debiti, l'iscrizione del debito avviene quando è sorta l'obbligazione al pagamento, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali (OIC 19.40)



3. MODELLO CONTABILE PER LA RILEVAZIONE

CATEGORIA SOCIETÀ	Modello contabile per la rilevazione dei debiti
MEDIO-GRANDI IMPRESE	A. <u>Costo ammortizzato ed attualizzazione</u> (OIC 19.41-OIC 19.53)
PICCOLE IMPRESE (art. 2435-bis. c.c.) MICRO-IMPRESE (art. 2435-ter. c.c.)	A. Costo ammortizzato ed attualizzazione (OIC 19.41-OIC 19.53) o B. nominale* (OIC 19.54-OIC 19.57)

^{*} regime facoltativo



4. RILEVAZIONE INIZIALE AL COSTO AMMORTIZZATO

Il valore di iscrizione iniziale («VI») sarà dato da:

Tasso Contrattuale In linea con Tasso Mercato	Tasso Contrattuale Significativamente diverso? Tasso Mercato attualizzo			
non attualizzo	attualizzo			
VI = VC - costi di transazione	VI = VA - costi di transazione			

VC = valore contrattuale del credito o del debito

VA = la somma dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito o dal debito attualizzati al Tasso Mercato

Costi di transazione ed ogni altra differenza tra valore inziale e valore a scadenza sostenuti dal debitore sono sottratti dal valore del debito (cfr. OIC 19.44)



4. RILEVAZIONE INIZIALE AL COSTO AMMORTIZZATO (cont.)

Componente derivante da attualizzazione

- Crediti/debiti commerciali: la componente determinata come differenza tra valore di iscrizione iniziale e valore a termine va rilevata come provento/onere finanziario lungo la durata del credito/ debito utilizzando il criterio del TIE
- Crediti/debiti finanziari: la componente determinata come differenza tra disponibilità liquide erogate/ricevute e valore dei flussi finanziari futuri (tenuto conto dell'attualizzazione) va rilevata come provento/onere finanziario nell'esercizio salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura



5. VALUTAZIONE SUCCESSIVA AL COSTO AMMORTIZZATO

1	partire dal valore iniziale del credito
2	aggiungere l'ammontare degli interessi determinati secondo il criterio del tasso di interesse effettivo (che tengono conto della ripartizione sistematica della differenza tra valore di rilevazione iniziale e valore a scadenza)
3	sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo
4	sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite su crediti

- Eventuali modifiche alla stima dei flussi attesi devono essere riflesse nel calcolo; la
 differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei
 flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto
 economico negli oneri o nei proventi finanziari (cfr. OIC 19.61)
- Il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale non è successivamente ricalcolato ed è applicato fino all'estinzione del credito (salvo il caso in cui il tasso nominale sia variabile e parametrato al mercato)



6. CONSIDERAZIONI PER MODELLO DI VALUTAZIONE AL «NOMINALE»

- La valutazione del debito è effettuata al valore nominale più gli interessi passivi calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti i pagamenti per capitale e interessi (OIC 19.68)
- I costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti, quali, ad esempio, le spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, gli oneri di perizia dell'immobile, le commissioni dovute a intermediari finanziari ed eventuali altri costi di transazione iniziali sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale e sono addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali (OIC 19.57, OIC 19.70)
- Nel caso di estinzione anticipata di un debito (rispetto alle originarie scadenze contrattuali):
 - l'eventuale differenza tra il valore contabile residuo del debito e l'esborso relativo all'estinzione è rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari;
 - l'eventuale valore contabile residuo dei costi di transazione iscritti tra i risconti attivi è addebitato a conto economico tra gli oneri finanziari. (OIC 19.71)



7. CLASSIFICAZIONE

- Ai fini dell'indicazione degli importi esigibili entro o oltre l'esercizio, la classificazione è
 effettuata con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche di
 fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza
 originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio (OIC 19.23)
- Nel caso in cui la società violi una clausola contrattuale prevista per un debito a lungo termine entro la data di riferimento del bilancio, con la conseguenza che il debito diventa immediatamente esigibile, essa classifica il debito come esigibile entro l'esercizio, a meno che tra la data di chiusura dell'esercizio e prima della data di formazione del bilancio, non intervengano nuovi accordi contrattuali che legittimano la classificazione come debiti a lungo termine. Se rilevante, tale evento è illustrato nella nota integrativa
- Nel caso in cui la sostituzione di un prestito a breve con un prestito a lungo termine si concluda tra la data di riferimento del bilancio e la data di formazione del bilancio, il debito continua a essere classificato come esigibile entro l'esercizio successivo. Se rilevante, tale evento è illustrato nella nota integrativa secondo quanto previsto dall'OIC 29 per i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio (OIC 19.24)



NOVITA' EMENDAMENTI 2017



1. EMENDAMENTI 2017

- A. Si chiarisce come la rinegoziazione a lungo termine di un debito commerciale scaduto non ne modifichi la natura ai fini della classificazione in bilancio [applicazione retroattiva]
- B. Viene razionalizzata la disciplina della ristrutturazione del debito. In particolare le novità sono:
 - viene previsto che le società che non applicano il costo ammortizzato imputino i costi di transazione di un'operazione di ristrutturazione del debito a conto economico nell'esercizio in cui viene ricevuto il beneficio [applicazione retroattiva o prospettica]:
 - vengono inglobate nell'OIC 19 le disposizioni descrittive e di informativa sulle ristrutturazioni prima incluse nell'OIC 6 che viene conseguentemente abrogato



RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DOPO GLI EMENDAMENTI 2017

- L'estinzione di un debito e l'emissione di un nuovo debito verso la stessa controparte determina l'eliminazione contabile se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso. Quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore (...), contabilmente si procede all'eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito (OIC 19.73)
- La data dalla quale si rilevano gli effetti dell'eliminazione contabile coincide con il momento a
 partire dal quale l'accordo diviene efficace tra le parti.
- Esempi di data di efficacia nei casi di ristrutturazione:
 - a) in caso di concordato preventivo ex art. 161 l.f., con la data di omologa
 - b) in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f., con la data in cui l'accordo viene pubblicato presso il Registro delle Imprese; laddove l'accordo prevede che la su efficacia sia subordinata all'omologa da parte del Tribunale, la data della ristrutturazione coincide con il momento dell'omologa;



2. RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DOPO GLI EMENDAMENTI 2017 (cont.)

- c) in caso di piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lettera d) l.f., qualora risulti formalizzato un accordo con i creditori, con la data di adesione dei creditori.
- Se l'efficacia dell'accordo viene **subordinata** al verificarsi di una condizione sospensiva ovvero ad altri adempimenti da parte del debitore o di terzi, la data della ristrutturazione può coincidere con il momento in cui si verifica la condizione o si dà luogo a tali adempimenti. Tale momento può coincidere, ad esempio, con la data in cui: le attività vengono trasferite dal debitore al creditore; il capitale è assegnato al creditore; diventano effettivi i nuovi termini del debito; si verifica un determinato evento che rende efficace l'accordo tra le parti.
- Se la data in cui l'accordo diviene efficace ricade tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio, nel progetto di bilancio dell'esercizio in chiusura viene fornita adeguata informativa sulle caratteristiche dell'operazione e sui potenziali effetti patrimoniali e economici che essa produrrà negli esercizi successivi (OIC 19.73A)



2. RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DOPO GLI EMENDAMENTI 2017 (cont.) Società che applicano il costo amm.

Caso eliminazione contabile

- <u>eliminazione</u> del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito
- nuovo debito segue regole costo ammortizzato e attualizzazione (anche se precedentemente rilevato al nominale)
- differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario costituisce un utile o una perdita da rilevare a CE nei proventi o negli oneri finanziari
- costi di transazione sono rilevati a CE come parte dell'utile o perdita.

Caso non eliminazione contabile

- no eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito
- il valore contabile del debito è rettificato per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati
- differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari
- I costi per la modifica rettificano il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata del debito.

(OIC 19.73B)



2. RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DOPO GLI EMENDAMENTI 2017 (cont.) Società che **non** applicano il costo amm.

Caso «riduzione del valore del debito»

- il debitore iscrive un utile tra i proventi finanziari come differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario
- i costi di transazione saranno imputati nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio

Altri casi (es. riduzione degli interessi; modifica della tempistica originaria dei pagamenti)

- il beneficio per il debitore è rilevato per competenza lungo la durata residua del debito.
- I costi di transazione sono rilevati come risconti attivi nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito.
- Al termine di ciascun esercizio successivo alla rilevazione iniziale, i risconti attivi iscritti sono addebitati a conto economico in relazione ai benefici ottenuti lungo la vita residua del debito ed è valutata la loro recuperabilità.

(OIC 19.73C)



ESEMPIO: PER SOCIETÀ CHE ADOTTA IL COSTO AMMORTIZZATO



RILEVAZIONE CONTABILE DI UNA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO CASO MODIFICA SOSTANZIALE DEI TERMINI

ESEMPIO								
С	Importo finanziamento	10.000						
n	Numero rate	1						
Т	Durata	2016-2025						
ia	Tasso nominale annuo	5%						
dc	Up-front fee	0						
ct	Costi advisor	500						
ie	Tasso interesse effettivo	5,67%						
im	Tasso interesse mercato	5,5%						

A gennaio 2021 il debito viene ristrutturato mediante: rinuncia totale interessi a venire e sostenendo costi di ristrutturazione per 400

SVOLGIMENTO	SVOLGIMENTO PRE-RISTRUTTURAZIONE												
Anno	Valore iniziale SP	Oneri finanziari a CE (ie)	Interessi pagati con la rata/ cedola	Differenza a CE	Quota capitale rimborsata	Valore finale SP							
	а	b = a x ie	С	d = b- c	e = R - c	f = a+ d - e							
2016	9,500	539	500	39	0	9,539							
2017	9,539	541	500	41	0	9,579							
2018	9,579	543	500	43	0	9,622							
2019	9,622	545	500	45	0	9,668							
2020	9,668	548	500	48	0	9,716							
2021	9,716	551	500	51	0	9,767							
2022	9,767	554	500	54	0	9,820							
2023	9,820	557	500	57	0	9,877							
2024	9,877	560	500	60	0	9,937							
2025	9,937	563	500	63	10,000	0							
tot.				500	10,000								

SVOLGIMENTO POST RISTRUTTURAZIONE AL 1° GENNAIO 2021										
Anno	Valore iniziale SP	alore iniziale SP Oneri finanziari a CE (ie) Interessi pagati con la rata/cedola Differenza Quota capitale rimborsata		Valore finale SP						
	a	b = a x ie	С	d = b- c	e = R - c	f = a+ d - e				
2020		B				9,716				
2021	7,651	421	0	421	0	8,072				
2022	8,072	444	0	444	0	8,516				
2023	8,516	468	0	468	0	8,985				
2024	8,985	494	0	494	0	9,479				
2025	9,479	521	0	521	10,000	0				
tot.				2,349	10,000					

- E' possibile dimostrare che il valore economico del debito ristrutturato è sostanzialmente inferiore all'ultimo valore contabile
- Il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito a seguito della recognition seguirà le regole dell'OIC 19.
- All'atto di rilevazione iniziale del nuovo debito la Società procede con: rilevare la differenza A-B, = €2.065, come utile a CE al netto dei costi di ristrutturazione di 400 (per un impatto totale a CE nell'esercizio di € 1.665)



ESEMPIO: PER SOCIETÀ CHE NON ADOTTA IL COSTO AMMORTIZZATO

SVOLGIN	SVOLGIMENTO PRE-RISTRUTTURAZIONE											
Anno	Valore iniziale Debito SP	Oneri finanziari a CE (i)	Interessi pagati con la rata/ cedola	Quota capitale rimborsa ta	Valore finale Debito SP		Valore iniziale Risconti Attivi SP	Oneri finanziari a CE (i)	Valore finale Risconti Attivi SP			
	а	b = a x i	С	e = R - c	f = a+ b - c - e							
2016	10,000	500	500	0	10.000		500	50	450			
2017	10,000	500	500	0	10.000		450	50	400			
2018	10.000	500	500	0	10,000		400	50	350			
2019	10,000	500	500	0	10,000		350	50	300			
2020	10,000	500	500	0	10,000		300	50	250			
2021	10,000	500	500	0	10,000		250	50	200			
2022	10,000	500	500	0	10,000		200	50	150			
2023	10,000	500	500	0	10,000		150	50	100			
2024	10,000	500	500	0	10,000		100	50	50			
2025	10,000	500	500	10,000	0		50	50	0			
tot.				10,000								



	SVOLGIMENTO POST RISTRUTTURAZIONE AL 1° GENNAIO 2021											
	Anno	Valore iniziale Debito SP	Oneri finanziari a CE (ie)	Interessi pagati con la rata/ cedola	Quota capitale rimborsata	Valore finale Debito SP		Valore iniziale Risconti Attivi SP	Oneri finanziari a CE (i)	Valore finale Risconti Attivi SP		
		a	b = a x ie	С	e = R - c	f = a+ d - e						
	2020					10,000				250		
	2021	10,000	0	0	0	10,000		(400+250=)650	130	52		
L	2022	10,000	0	0	0	10,000		520	130	39		
L	2023	10,000	0	0	0	10,000		390	130	26		
	2024	10,000	0	0	0	10,000		260	130	13		
	2025	10,000	0	0	10,000	0		130	130			
	tot.				10,000							

- Il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito risulta coincidente con il precedente valore contabile
- All'atto di rilevazione iniziale del nuovo debito la Società procede con: rilevare tra i risconti attivi la componente di costi di ristrutturazione di 400
- Successivamente i costi di ristrutturazione sono addebitati a conto economico lungo la vita residua del debito (ogni esercizio 400/5 = 80 cui si somma il rilascio del precedente risconto attivo per 50; 80+50 = 130)



2. RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DOPO GLI EMENDAMENTI 2017 (cont.)

- Informativa integrativa in caso di ristrutturazione (OIC 19.81A)
 - la situazione di difficoltà finanziaria e/o economica affrontata dall'impresa debitrice nel corso dell'esercizio, le cause che hanno generato tali difficoltà nonché una chiara ed esaustiva rappresentazione dell'esposizione debitoria dell'impresa ossia l'ammontare dei debiti inclusi ed esclusi dall'operazione di ristrutturazione. Inoltre è opportuno fornire informazioni sull'ammontare dei debiti garantiti, sulla percentuale dei debiti in sofferenza, sul perdurare dello scaduto (se superiore a 90 o 180 giorni) e sulle eventuali azioni esecutive o coattive di recuperabilità avanzate dal creditore;
 - le caratteristiche principali dell'operazione di ristrutturazione del debito
 - gli effetti che la ristrutturazione del debito è destinata a produrre negli esercizi interessati dall'operazione sulla posizione finanziaria netta, sul capitale e sul reddito dell'impresa debitrice; nonché informazioni in merito all'avanzamento e/o al rispetto delle condizioni previste nel piano di ristrutturazione del debito







Di seguito alcuni punti emersi nella prassi

- Debiti non rilevati al costo ammortizzato (e fattore temporale) a seguito dell'esercizio della facoltà ex. art. 12 del Decreto 139/2015 successivamente ristrutturati.
- Modifiche di natura «qualitativa» possano configurare come modifiche sostanziali? In particolare, in sostanziale costanza del medesimo debito, il cambio di controparte (es. perché un altro istituto è subentrato al creditore originario) costituisce presunzione assoluta di modifica sostanziale dei termini contrattuali senza necessità di procedere con ulteriori verifiche quantitative?
- Applicabilità o meno del test del 10% previsto dallo IAS 39 §AG62



Di seguito alcuni punti emersi nella prassi

- Trattamento dei costi di transazione sostenuti antecedentemente all'efficacia della ristrutturazione
- Il principio emendato fornisce indicazioni circa la data alla quale individuare l'efficacia dell'accordo di modifica del debito e conseguentemente operare, al sussistere dei requisiti, l'eliminazione contabile del debito. In tale ambito stabilisce inoltre che la presenza di condizioni sospensive all'accordo (quali la previsione di adempimenti in capo al debitore o terzi) possono determinare il differimento degli effetti contabili. Non viene invece precisato se la presenza di possibili situazioni ovvero clausole risolutive all'accordo siano in grado di determinare effetti sulla data in cui imputare gli effetti contabili della ristrutturazione.



Di seguito alcuni punti emersi nella prassi

- Qualificazione di finanziamenti intercompany con clausole di rimborso particolari
- Misurazioni successive della componente di attualizzazione iscritta dalla capogruppo, in quanto «deemed contribution», nella partecipazione a seguito dell'attualizzazione
- Rilevazione iniziale dei debiti infragruppo senza scadenza esplicitata o con possibilità di rinnovo



Grazie per l'attenzione

Simone Scettri